



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI AFFIDAMENTI DIRETTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

(ai sensi ai sensi degli artt. 48 ss. del d.lgs. 31/03/2023, n. 36 e s.m.i. recante Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, c.d. Codice dei Contratti Pubblici)





SOMMARIO

SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 Definizioni
- *ART.* 2 Oggetto e ambito di applicazione
- ART. 3 Principi
- ART. 4 Limiti di importo, divieto di frazionamento e rotazione affidamenti
- *ART.* 5 Il Responsabile Unico del Progetto
- *ART.* 6 *Il Direttore dell'Esecuzione del contratto*
- *ART.* 7 *Revisione dei prezzi*

SEZIONE II – PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI

- *ART.* 8 Lavori, servizi e forniture
- ART. 9 Lavori di somma urgenza
- ART. 10 Quinto d'obbligo
- ART. 11 Esecuzione e pagamenti
- ART. 12 Collaudo e verifica di conformità. certificato di regolare esecuzione, certificato
- di pagamento
- ART. 13 Forma del contratto
- ART. 14 Durata del contratto
- *ART.* 15 Subappalto
- ART. 16 Codice unico gara (CIG)





ART. 17 – Tracciabilità finanziaria

SEZIONE III – DETERMINAZIONE DEI CRITERI DI EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA EFFETTUARSI IN RELAZIONE AGLI AFFIDAMENTI DIRETTI DI FORNITURE, SERVIZI E LAVORI

ART. 18 – Oggetto e scopo

ART. 19 – Entrata in vigore e norme transitorie





SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – DEFINIZIONI

- 1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a. **Codice**, il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. (c.d. Codice dei Contratti Pubblici);
 - b. RUP, il Responsabile Unico del Progetto (rif. articolo 15 del Codice);
 - c. **RdA**, la Richiesta di Acquisto, documento con il quale una qualsiasi Struttura/Servizio della Camera di Commercio I.A.A. Venezia Giulia fornisce l'input all'Area/Ufficio competente per iniziare le attività di approvvigionamento di un lavoro, di un servizio o di una fornitura;
 - d. **RdO**, la Richiesta di Offerta, documento che viene trasmesso ai possibili fornitori qualificati contenente le caratteristiche tecniche ed economiche nonché le condizioni di esecuzione di un lavoro, di un servizio o di una fornitura/prodotto;
 - e. **CUP**, il Codice Unico di Progetto, costituito da una stringa alfanumerica di 15 caratteri, che accompagna ciascun progetto di investimento pubblico a partire dalla fase formale di assegnazione delle risorse;
 - f. CIG, il Codice Identificativo Gara che consente l'identificazione univoca di una procedura di selezione del contraente ed il suo monitoraggio;
 - g. **AFFIDAMENTO DIRETTO**, l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del Codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice.
- 2. Si intendono, oltre a ciò, integralmente recepite nel presente Regolamento le definizioni di cui all'Allegato I.1 del Codice.





ART. 2 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1. Il presente Regolamento disciplina principi, criteri e modalità applicati dalla Camera di Commercio I.A.A. Venezia Giulia per l'affidamento e gestione dei contratti di appalto per i quali è possibile l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del Codice.
- 2. Quando la stazione appaltante accerta l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo, segue le procedure ordinarie.
- 3. Il valore stimato dell'appalto deve essere calcolato come indicato dall'articolo 14, comma 4, del Codice.
- 4. Sono fatte salve le minute spese disciplinate da appositi regolamenti camerali per il funzionamento dei fondi economali. Il presente Regolamento non si applica ai contratti esclusi dall'ambito di applicazione del Codice, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, oltre agli affidamenti in-house providing.
- 5. Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto (di cui all'Allegato I.1 articolo 3, comma 1, lett. cc del Codice) e di negoziazione (di cui all'Allegato I.1 articolo 3, comma 1, lett. dd del Codice), anche telematici e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza (articolo 62). Per il ricorso a tali strumenti si applicano gli stessi principi e le medesime condizioni di trasparenza, pubblicità e motivazione descritte nel presente Regolamento.
- 6. Formano parte integrante e sostanziale del presente Regolamento e si intendono richiamate nelle procedure di acquisto effettuate in base allo stesso, le disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Codice di comportamento adottati in osservanza della legge n. 190/2012, nel testo vigente, nonché degli altri provvedimenti adottati in materia.

ART. 3 – PRINCIPI

1. Nell'espletamento delle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi e forniture vanno rispettati i principi previsti dagli articoli dall'1 al 12 del Codice.





- 2. È necessario consentire un'effettiva partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, senza compromettere in ogni caso il livello qualitativo delle prestazioni oggetto degli affidamenti.
- 3. Per garantire la effettiva partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese, anche di prossimità, gli appalti possono venir suddivisi in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture.
- 4. Fermo quanto disposto nei commi precedenti, nessuna acquisizione di forniture, servizi ed esecuzione di lavori può essere artificiosamente frazionata al solo scopo di sottoporla alla disciplina di cui al presente Regolamento, come disposto in generale dall'articolo 14, comma 6, del Codice.
- 5. Le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'articolo 28 del Codice e comma 9 dell'articolo 50.

ART. 4 – LIMITI DI IMPORTO, DIVIETO DI FRAZIONAMENTO E ROTAZIONE AFFIDAMENTI

- 1. Il principio di rotazione comporta, nel caso di affidamenti diretti, che è vietato l'affidamento di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.
- 2. Ai sensi dell'articolo 49, comma 3, del Codice nell'applicazione del principio di rotazione sopra delineato, la stazione Appaltante può ripartire gli affidamenti in base al valore economico; a tal fine la Camera di Commercio I.A.A. Venezia Giulia individua le fasce economiche di cui alla tabella sotto riportata. Il divieto di affidamento di cui al comma 1 si applicherà pertanto con riferimento a ciascuna fascia:





FORNITURE BENI E SERVIZI		LAVORI	
Fascia	Importo	Fascia	Importo
A	<€ 5.000	A	<€ 5.000
В	≥€ 5.000 e < € 20.000	В	≥€ 5.000 e < € 20.000
С	≥ € 20.000 e < € 40.000	С	≥ € 20.000 e < € 40.000
D	≥ € 40.000 e < € 80.000	D	≥ € 40.000 e < € 80.000
Е	≥ € 80.000 e inferiore alla soglia per l'affidamento diretto (attualmente pari ad € 140.000)	Е	≥ € 80.000 e inferiore alla soglia per l'affidamento diretto (attualmente pari a € 150.000)

- 3. La Camera di Commercio I.A.A. Venezia Giulia applica il principio di rotazione anche in caso di acquisti effettuati sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA) o su altri mercati elettronici (e-Appalti FVG), nel caso in cui le procedure non siano aperte (es. ordine diretto ODA) o quando l'indagine di mercato non sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.
- 4. La Camera di Commercio I.A.A. Venezia Giulia può derogare all'applicazione del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti a fronte di:
 - a. particolari caratteristiche o specificità di gestione del bene, di esecuzione del servizio o del lavoro da acquisire, tali da richiedere la consultazione di operatori economici con esperienza specifica (diritti di privativa, specificità artistiche e/o culturali, ecc.);
 - b. circostanze di somma urgenza di cui all'articolo 140 del Codice;
 - c. particolare struttura del mercato e riscontrata effettiva assenza di alternative, nonché accurata esecuzione del precedente contratto;
 - d. affidamenti di importi inferiori a euro 5.000, con motivazione sintetica da indicare nella determinazione a contrarre o nell'atto equivalente;
 - e. casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto.





ART. 5 – IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

- 1. Per ciascuna procedura di affidamento soggetta al Codice è nominato, nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare, un RUP (Responsabile Unico di Progetto) ai sensi dell'art. 15, comma 1 del Codice per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il RUP, nella fase dell'esecuzione, si avvale del Direttore dell'Esecuzione del contratto o del Direttore dei Lavori, del Coordinatore in materia di Salute e di Sicurezza durante l'esecuzione previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché del Collaudatore oppure della Commissione di Collaudo o del Verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.
- 2. Il RUP viene individuato nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto per le fasi di programmazione, di cui all'art. 37 del Codice, ovvero di progettazione, ovvero nell'atto di avvio relativo a ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, ovvero nel provvedimento di affidamento diretto e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice.
- 3. Ove non diversamente stabilito, il RUP si identifica, ex articolo 5 legge 241/90, nella persona del Dirigente competente del budget di spesa.
- 4. II RUP viene nominato tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato presso la Camera di Commercio I.A.A. Venezia Giulia o delle sue Aziende Speciali e dotati dei requisiti professionali richiesti dalla normativa vigente (Allegato I.2 al Codice), preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso di requisiti e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni. L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato. In caso di mancata nomina del RUP nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento.
- 5. II RUP, avvalendosi di personale e strutture interne competenti, svolge tutti i compiti istruttori relativi alle procedure di affidamento previste dal presente Regolamento, ivi compresi gli affidamenti diretti, nonché vigila sulla corretta esecuzione dei contratti, qualora





tale competenza non sia stata specificamente attribuita ad altri organi o soggetti come previsto dal successivo art. 6. Nel caso in cui il RUP durante lo svolgimento delle sue funzioni, debba affrontare problematiche specifiche può avvalersi dell'ausilio di un supporto interno con professionalità adeguate, e se non rintracciabile all'interno dell'Ente, può ricorrere all'utilizzo di personale qualificato e competente esterno all'Ente stesso.

- 6. Il RUP svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto e può svolgere, per uno o più interventi e nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di Progettista o di Direttore dei Lavori. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, e dall'articolo 4, comma 3, dell'Allegato I.2 al Codice.
- 7. II RUP riferisce immediatamente al soggetto o all'organo che lo ha nominato su qualsiasi circostanza rilevante concernente la procedura di affidamento e, in particolare, su fatti che determinino o facciano ritenere possibile il verificarsi di irregolarità o rallentamenti, facendo proposte per il loro superamento ovvero segnalando iniziative assunte a tal fine, fatto salvo che il RUP non coincida con il Dirigente competente poiché in tal caso provvede direttamente.
- 8. II RUP, qualora non sia preposto anche allo svolgimento dell'attività di controllo, segnala al soggetto o all'organo competente tutti gli elementi rilevanti al fine di poter valutare l'esattezza, correttezza e puntualità con cui sono stati adempiuti gli obblighi contrattuali fatto salvo che il RUP non coincida con il Dirigente competente poiché in tal caso provvede direttamente.
- 9. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla disciplina del Codice in materia di ruolo e funzioni del RUP negli appalti e nelle concessioni.

ART. 6 – IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Per i contratti aventi ad oggetto servizi e forniture le funzioni e i compiti del Direttore dell'Esecuzione sono svolti, di norma, dal RUP, che provvede, anche con l'ausilio di uno o più Direttori Operativi individuati dalla stazione appaltante in relazione alla complessità





- dell'appalto, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.
- 2. Il RUP può svolgere, per uno o più interventi e nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di Progettista o di Direttore dei Lavori. Le funzioni di RUP, Progettista e Direttore dei Lavori non possono coincidere nel caso di lavori complessi o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico, nonché nel caso di progetti integrali ovvero di interventi di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 14 del Codice.
- Qualora non vi sia tale coincidenza, il Direttore dell'esecuzione del contratto è nominato dal Dirigente competente, su proposta del RUP, poiché esperto nella materia oggetto della fornitura.
- 4. l Direttore di esecuzione del contratto, ove diverso dal RUP, è indicato nel contratto con cui si formalizza l'affidamento della fornitura di beni e servizi o in altro atto trasmesso tempestivamente al fornitore.
- 5. Il Direttore dell'Esecuzione del contratto è soggetto diverso dal RUP nei seguenti casi:
 - a. interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
 - b. prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
 - c. interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;

ART. 7 – REVISIONE DEI PREZZI

1. Come previsto dall'art. 60 del Codice, nel solo caso di redazione di documenti di gara relativi ad affidamenti di contratti continuativi, la Camera di Commercio I.A.A. Venezia Giulia prevede l'inserimento di clausole di revisione prezzi, che non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro, ma si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5





- per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente.
- 2. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT:
 - a. con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici di costo di costruzione;
 - con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.
- 3. Gli indici di costo e di prezzo di cui al comma precedente, sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale. Con provvedimento adottato dal Ministero dell'Infrastrutture e dei Trasporti, sentito l'ISTAT, sono individuate eventuali ulteriori categorie di indici ovvero ulteriori specificazioni tipologiche o merceologiche delle categorie di indici individuate dal comma precedente nell'ambito degli indici già prodotti dall'ISTAT.

SEZIONE II

PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI

ART. 8 – LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

A) Affidamenti diretti di lavori, di servizi e forniture di importo inferiore a euro 40.000

1. Nelle procedure di affidamento diretto di lavori, di servizi e forniture, di importo inferiore a euro 40.000, si procede anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando





che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra le imprese iscritte al Registro delle imprese tenuto dalle Camere di Commercio I.A.A. e le cui competenze professionali ed esperienze pregresse possono essere verificabili dalla consultazione della Visura camerale.

- 2. Si applica il principio di rotazione come disciplinato dall'articolo 4 del presente Regolamento.
- 3. Nelle procedure di affidamento diretto di lavori, di servizi e forniture, di importo inferiore a euro 40.000, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti.
- 4. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni secondo le modalità e i criteri illustrati nella sezione III del presente Regolamento.
- 5. Per gli affidamenti diretti di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie; mentre, in casi debitamente motivati, è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale, ai sensi dell'articolo 53, comma 4 del Codice.
- 6. La Camera di Commercio I.A.A. Venezia Giulia, con apposito provvedimento, adotta la determinazione a contrarre/di affidamento individuando l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se richiesti, a quelli inerenti alla capacità economico finanziaria e tecnico-professionale.
- 7. L'avviso sui risultati delle procedure di affidamento è pubblicato sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC e sul sito istituzionale della stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 50, comma 9, del Codice.

B) Affidamenti diretti di lavori di importo pari o superiore a euro 40.000 ed inferiore a euro 150.000 e di servizi e forniture pari o superiore a euro 40.000 e inferiori a euro 140.000

- 1. La presente sezione regola gli affidamenti diretti per:
 - a. lavori di importo pari o superiore a euro 40.000 ed inferiore a euro 150.000 (soglia attuale per l'affidamento diretto) che potranno essere aggiudicati, anche senza





consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- b. servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a euro 40.000 ed inferiore a euro 140.000 (soglia attuale per l'affidamento diretto) che potranno essere aggiudicati, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante.
- 2. Si applica il principio di rotazione come disciplinato dall'articolo 4, del presente Regolamento.
- 3. Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.
- 4. Sarà sottoposto a controllo anche l'aggiudicatario selezionato mediante il mercato elettronico della pubblica Amministrazione.
- 5. Non si procederà al controllo per i fornitori aggiudicatari di Convenzioni o altri contratti stipulati da Consip o analoghe centrali di committenza, poiché il controllo in tali casi viene effettuato dal soggetto aggregatore.
- 6. Gli operatori economici, per poter essere destinatari di affidamenti diretti e contrarre con la Camera di Commercio I.A.A. Venezia Giulia, devono possedere i requisiti di carattere generale di cui al Titolo IV "I requisiti di partecipazione e la selezione dei partecipanti" Capo II del Codice, integrati da quelli eventualmente richiesti in merito alla idoneità professionale e/o capacita tecnica e professionale, capacita economica e finanziaria, che devono essere proporzionati all'oggetto dell'affidamento e tali da non compromettere la possibilità delle piccole e medie imprese e delle micro imprese di risultare affidatarie.
- 7. Per quanto disposto dal precedente comma 6, per affidamenti di importo pari o superiore a euro 40.000 ed inferiore alle soglie per l'affidamento diretto di euro 140.000 o euro 150.000.





- 8. In base alla tipologia di gara gli operatori in sede di presentazione dell'offerta dovranno confermare, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti mediante il DGUE.
- 9. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni secondo le modalità e i criteri illustrati nella sezione III del presente Regolamento.
- 10. Per gli affidamenti diretti di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie; mentre, in casi debitamente motivati, è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale, ai sensi dell'articolo 53, comma 4, del Codice.
- 11. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso di contratti di appalto di lavori o servizi di importo per cui è possibile applicare l'affidamento diretto, che non presentano un interesse transfrontaliero certo, è esclusa la possibilità di applicare l'esclusione automatica delle offerte anomale.
- 12. La Camera, con apposito provvedimento, adotta la decisione di contrarre/di affidamento individuando l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.
- 13. L'avviso sui risultati delle procedure di affidamento è pubblicato sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC e sul sito istituzionale della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 50, comma 9 del Codice.

ART. 9 – LAVORI DI SOMMA URGENZA

- 1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il RUP ovvero il tecnico che si reca per primo sul luogo informano prontamente il Dirigente competente sui motivi dello stato di urgenza e le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo. Il Dirigente competente dispone immediatamente, con propria disposizione e sotto la sua responsabilità, le misure improcrastinabili da attuare.
- 2. Fermo restando quanto sopra, può essere disposta l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di euro 500.000 o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla





pubblica e privata incolumità; contemporaneamente è redatto il verbale in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.

3. Per ogni altro aspetto, si applica quanto disposto dall'art. 140 del Codice.

ART. 10 - QUINTO D'OBBLIGO

1. Nei documenti di affidamento può essere stabilito che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 11 – ESECUZIONE E PAGAMENTI

- 1. Dopo la verifica dei requisiti, ovvero dopo la presentazione dell'autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti per servizi, forniture e lavori di importo inferiore a euro 40.000, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma successivo.
- 2. L'esecuzione d'urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea.





- 3. Le fatture o documenti fiscali sono liquidati dalla Camera di Commercio I.A.A. Venezia Giulia con la cadenza temporale stabilita nel contratto o nell'ordine a seguito delle opportune verifiche delle prestazioni pattuite, così come previsto dall'articolo 125 del Codice.
- 4. Il certificato di pagamento relativo agli acconti viene emesso ai fini del rilascio della fattura, ai sensi dell'articolo 125 del Codice, solo per i lavori e in caso necessiti il collaudo al posto della regolare esecuzione.
- 5. La ritenuta dello 0,50% viene trattenuta a garanzia dei lavori in fase di pagamento dei SAL (stato avanzamento lavori) e viene svincolata in sede di liquidazione finale dell'opera a seguito di regolare collaudo e di DURC. La ritenuta dello 0,50% non viene trattenuta in caso di forniture e servizi che si risolvono in un unico adempimento o in prestazioni intermedie conclusive di contratti di durata.
- 6. Il pagamento delle fatture o documenti fiscali sono subordinati alla verifica del DURC regolare dell'affidatario o del subappaltatore. In caso di irregolarità contributiva e/o retributiva l'affidatario viene invitato alla regolarizzazione entro 15 giorni. In caso di inadempimento la Camera di Commercio I.A.A. Venezia Giulia provvede al versamento dell'importo dovuto agli enti previdenziali, assicurativi e al personale preposto ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del Codice.
- 7. I pagamenti sono disposti, se la norma non prevede diversamente, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del documento fiscale, ovvero, dalla data del certificato di regolare esecuzione, come prevista da contratto, se successiva alla data di ricevimento del documento fiscale. Ogni irregolarità sospende i termini di pagamento.

ART. 12 – COLLAUDO E VERIFICA DI CONFORMITÀ. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, CERTIFICATO DI PAGAMENTO

1. I lavori sono soggetti al collaudo e l'affidamento di servizi e forniture è soggetto alla verifica di conformità ai sensi dell'articolo 116 del Codice per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e





- qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e pattuizioni contrattuali.
- 2. Il RUP controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al Direttore dei Lavori, per i lavori, e al Direttore dell'Esecuzione del contratto, per i servizi e forniture, quando sono nominate figure distinte.
- 3. Per i lavori per i quali è possibile l'affidamento diretto, la stazione appaltante può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal Direttore dei Lavori e per le forniture e i servizi dal RUP o dal Direttore dell'Esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.
- 4. All'esito positivo del collaudo negli appalti di lavori, e della verifica di conformità negli appalti di servizi e forniture, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'emissione dei relativi certificati, il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo; il pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dall'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile.

ART. 13 – FORMA DEL CONTRATTO

- 1. La stipulazione del contratto avviene entro trenta giorni dall'aggiudicazione.
- 2. I termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, del Codice non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea e, quindi, neppure per gli affidamenti diretti.
- 3. La stipula del contratto, con assolvimento dell'imposta di bollo ove previsto, avviene a seguito di determina di affidamento o atto equivalente semplificato.





4. Il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve *una tantum* al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso è definita come segue:

Fascia di importo contratto (valori in euro)	Imposta (valori in euro)
< 40.000	esente
≥ 40.000 < 150.000	40

- 5. Il contratto o l'ordinativo dovrà contenere le condizioni specifiche di esecuzione dello stesso, tra cui l'inizio ed il termine dei lavori, della prestazione o fornitura, le modalità di pagamento, nonché tutte le altre circostanze necessarie, ivi compresi il regime IVA applicabile, il codice univoco di fatturazione elettronica, ogni onere relativo agli obblighi di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i. nonché la documentazione relativa alla valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), ove pertinente, e altri adempimenti in materia di sicurezza di cui al D.lg. n. 81/2008.
- 6. Il contratto deve in ogni caso contenere espresse e specifiche clausole, che prevedano, in caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti e autocertificati dall'operatore, la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, l'incameramento della garanzia definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

ART. 14 – DURATA DEL CONTRATTO

1. La durata del contratto può essere modificata se nei documenti di affidamento è prevista una opzione di proroga. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Camera di





Commercio I.A.A. Venezia Giulia. Sono fatte salve in via residuale ipotesi di proroga tecnica debitamente motivate ai sensi dell'articolo 120, comma 11, del Codice.

ART. 15 – SUBAPPALTO

- 1. I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.
- 2. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni di cui all'articolo 119 del Codice.

ART. 16 – CODICE UNICO GARA (CIG)

 Indipendentemente dal valore economico della fornitura di beni e di servizi, prima dell'emissione dell'ordine la Struttura procedente è tenuta a provvedere all'acquisizione del CIG secondo le disposizioni vigenti nel tempo emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e nei limiti di quanto disposto dalla normativa richiamata nel presente Regolamento.

ART. 17 – TRACCIABILITÀ FINANZIARIA

1. La Struttura procedente è tenuta a rispettare e a far rispettare al fornitore affidatario della fornitura di lavori, beni e servizi quanto previsto dalla legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. e dalle disposizioni in materia di fatturazione elettronica; pertanto, nell'ordine, ovvero nella lettera di invito, dovrà essere riportato, tra l'altro, apposito richiamo al fornitore a che provveda a riportare in fattura il CIG e le coordinate bancarie dedicate sulle quali effettuare i pagamenti.





SEZIONE III

DETERMINAZIONE DEI CRITERI DI EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA EFFETTUARSI IN RELAZIONE AGLI AFFIDAMENTI DIRETTI DI FORNITURE, SERVIZI E LAVORI

ART. 18 – OGGETTO E SCOPO

- 1. La presente sezione disciplina le modalità operative di effettuazione dei controlli:
 - a. sulle autodichiarazioni presentate dagli operatori economici nelle procedure di affidamento diretto di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b) di importo inferiore ad euro 40.000, così come disposto dall'articolo 52 del Codice, ai sensi e per gli effetti degli artt. 71 e ss. del D.P.R. 445/2000;
 - b. sulle autodichiarazioni presentate dagli operatori economici nel DGUE nelle procedure di affidamento diretto di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b) di importo superiore ad euro 40.000 fino alle soglie di cui al medesimo articolo 50, comma 1, lettere a) e b).
- 2. Per gli affidamenti di cui alla lettera a) la verifica avviene, previa acquisizione del CIG, attraverso il Fascicolo Elettronico dell'Operatore Economico (FVOE) istituito dall'Anac. La Camera di commercio verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno. Per gli affidamenti di cui alla lettera b) la verifica avviene, previa acquisizione del CIG, attraverso il FVOE istituito dall'Anac.
- 3. Restano fermi i controlli da effettuare ai fini dei pagamenti ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del d.lgs. 36/2023 e dall'articolo 48-bis D.P.R. n. 602/73.
- 4. Resta ferma la possibilità di effettuare i controlli su tutti i requisiti tutte le volte che sorgano ragionevoli dubbi sulla veridicità di quanto dichiarato, ovvero nei casi in cui emergano elementi di incoerenza o contraddittorietà palese delle informazioni rese, di inattendibilità evidente delle stesse, di incompletezza, nonché di errori e omissioni nella compilazione, tali





- da fare supporre la volontà di dichiarare solo dati parziali e comunque rese in modo tale da non consentire all'Ente un'adeguata e completa valutazione.
- 5. Non si potrà procedere con l'affidamento senza l'esito positivo dei controlli sopra esposti.

ART. 19 – ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE

- 1. Il presente Regolamento entra in vigore con carattere d'urgenza, ferma la successiva ratifica del Consiglio Camerale della CCIAA Venezia Giulia, il e viene pubblicato sul sito web della Camera di Commercio I.A.A. Venezia Giulia.
- 2. Per quanto non previsto dal vigente Regolamento si fa integrale rinvio alla normativa di legge e regolamentare statale, nonché alla normativa regionale applicabile. Le modifiche e integrazioni intervenute alla medesima prevalgono automaticamente sul presente Regolamento.
- 3. Le procedure avviate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si concludono proseguendo l'applicazione del precedente Regolamento. L'esecuzione dei contratti derivanti dall'applicazione della previgente normativa è disciplinata, per la parte residua, dal presente Regolamento.
- 4. I medesimi principi si applicano anche ai successivi aggiornamenti al presente Regolamento.